

# **TI\_GERICHTE 60.2021.376 vom 23. Mai 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-05-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2021.376](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2021.376)

FR: TI\_GERICHTE 60.2021.376 du 23 mai 2022

IT: TI\_GERICHTE 60.2021.376 del 23 maggio 2022

## **Regeste**

Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico di nomina del perito e di posa dei quesiti

## **Erwägungen**

### **E. 1**

. Gli inc. 60.2021.376/378/379/381 sono congiunti nel giudizio, in applicazione dell'art. 30 CPP, concernendo le impugnative la stessa fattispecie ed analoghe questioni fattuali e giuridiche.

### **E. 2**

. 2.1. In applicazione dell'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l'art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### **E. 2.2**

I gravami, inoltrati il 10.12.2021 (inc. 60.2021.376) , il 13.12.2021 (inc. 60.2021.378) , il 15.12.2021 (inc. 60.2021.379) ed il 16.12.2021 (inc. 60.2021.381) contro i decreti 30.11.2021 [ricevuti l'1.12.2021 (inc. 60.2021.376/378) rispettivamente il 7.12.2021 (inc. 60.2021.379) ed il 6.12.2021 (inc. 60.2021.381) ] del procuratore pubblico con cui ha nominato \_\_\_\_\_ quale perito, sono tempestivi (perché presentati nel termine di dieci giorni giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP) e anche proponibili (decisione TF 1B\_346/2019 del 27.3.2020 consid. 1.2.; BSK StPO – M. HEER, 2. ed., art. 184 CPP n. 38; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 184 CPP n. 3).

### **E. 2.3**

I reclamanti, parti nel procedimento penale quali imputati (art. 104 cpv. 1 lit. a CPP), sono legittimati a ricorrere giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica dei decreti 30.11.2021 con i quali il magistrato inquirente ha deciso la designazione di \_\_\_\_\_ quale perito, chiamato ad esprimersi sul loro operato.

#### **E. 2.4**

Le esigenze di forma e motivazione dei gravami sono rispettate. I reclami in questione, in queste circostanze, sono ricevibili.

#### **E. 3**

. 3.1. Il pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o più periti quando non dispongono delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o per giudicare un fatto (art. 182 CPP). Qualora siano adempiute le circostanze indicate dalla norma, essi devono quindi interpellare un perito (decisione TF 6B\_488/2016 del 5.9.2016 consid. 3.4.2.; messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1115; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 7; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 28; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 3).

#### **E. 3.2**

Il perito, riconosciuto “ altro partecipante al procedimento ” giusta l'art. 105 cpv. 1 lit. e CPP, è la persona (fisica) che interviene nel procedimento penale in ragione della sua qualità di tecnico in uno specifico campo (decisione TF 6B\_1060/2019 del 15.1.2020 consid. 2.3.3.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 22; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 1). Il suo ruolo è – di fatto – quello di un “ ausiliario ” delle autorità penali nella scoperta della verità materiale nel procedimento (BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 24; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 2; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 931). E' invero “ Entscheidungsgelhilfe ” delle autorità penali (decisione TF 6B\_1060/2019 del 15.1.2020 consid. 2.3.3.). Il perito ha lo specifico compito di accertare i fatti (decisione TF 1B\_409/2018 del 18.2.2019 consid. 4.3.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 2); non deve e non può rispondere a questioni giuridiche eventualmente postegli: “ iura novit curia ” (ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 21; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 2).

L'applicazione del diritto è compito del giudice e non può essere delegato (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 4 e art. 184 CPP n. 12). Considerazioni giuridiche del perito possono, secondo il caso, farlo ritenere parziale e condurre alla non utilizzabilità del referto (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184 CPP n. 12). Non devono quindi essere rivolte al perito domande che hanno come unico oggetto una sussunzione giuridica oppure che presuppongono parzialmente una tale sussunzione giuridica (ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 20). Questo principio deve essere osservato anche se non è sempre possibile differenziare tra questioni giuridiche e questioni fattuali (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 4 e art. 184 CPP n. 12; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 20).

#### **E. 3.3**

Giusta l'art. 183 cpv. 1 CPP può essere nominata perito la persona fisica che nell'ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali. La legge impone dunque esplicitamente il requisito di necessarie conoscenze e capacità speciali. L'autorità di nomina [chi dirige il procedimento (art. 184 cpv. 1 / 61 CPP)] deve accertare che il perito abbia le competenze dovute per assolvere al mandato (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 2 ). Le indispensabili capacità specialistiche che deve possedere un perito non si determinano in astratto, ma in base alle domande concrete a cui deve rispondere (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 6/13; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 2). Non sono necessari diplomi o certificazioni attestanti le specifiche competenze ( BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 7; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 2). Il perito deve essere in grado di redigere una perizia in modo chiaro, conciso e comprensibile, di motivarla e di indicare, in particolare, le basi fattuali e scientifiche, la metodologia utilizzata e le conclusioni. Deve poter rispondere a tutte le domande postegli. In difetto di competenze il mandato peritale non potrebbe in effetti essere compiutamente e correttamente esperito, con quasi ovvia necessità di procedere a completare oppure a migliorare la perizia in applicazione dell'art. 189 CPP, con differimento della conclusione del procedimento penale, a chiaro pregiudizio delle parti.

### **E. 3.4**

Il diritto di essere sentite delle parti, concretizzato dall'art. 184 cpv. 3 CPP (“ Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l'opportunità di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie proposte. ”), permette loro di identificare motivi di ricusazione (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 13). Questa disposizione è la diretta conseguenza del diritto delle parti di essere sentite (art. 107 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 6B\_918/2017 del 20.2.2018 consid. 2.2.]. Il diritto delle parti di essere interpellate riguarda pure i quesiti peritali ( N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 938), che devono essere formulati in modo preciso (art. 184 cpv. 2 lit. c CPP) [BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184 CPP n. 14]. Idealmente la consultazione delle parti deve consentire di raggiungere una convergenza sulla scelta del perito e sulla formulazione dei quesiti, restando tuttavia la decisione di competenza della direzione del procedimento ( BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 184 CPP n. 24; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 36; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 13 ).

### **E. 3.5**

La perizia può avere una portata straordinaria, secondo le circostanze addirittura risolutiva, per il giudizio (decisione TF 6B\_299/2007 dell'11.10.2007 consid. 5.1.1.): non raramente è il solo mezzo di prova su un punto importante, per cui – stante la sua rilevanza per l'esito processuale – i requisiti che deve soddisfare un perito sono notevoli. Questi è infatti chiamato ad esprimersi in un ambito in cui le autorità penali difettano di conoscenze e capacità speciali (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 4). Il referto peritale ha invero una “ verfahrenentscheidende Bedeutung ”, ossia un significato determinante per il procedimento penale (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 1). La perizia soggiace, come ogni altra prova, al libero apprezzamento (art. 10 cpv. 2 CPP) [decisione TF 6B\_817/2021 del 30.3.2022 consid. 2.2.1.; DTF 141 IV 369 consid. 6.1.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 189 CPP n. 1; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 189 CPP n. 21]. Il referto deve essere posto alla base di una decisione unicamente se convince l'autorità

giudicante (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 189 CPP n. 5). Anche se il giudice non è vincolato alla perizia, non può discostarsene senza validi motivi, sostituendosi al perito senza averne le competenze (decisione TF 6B\_817/2021 del 30.3.2022 consid. 2.2.1.; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 951).

### **E. 3.6**

L'importante funzione del perito è comprovata anche dal fatto che la garanzia procedurale dell'indipendenza giusta gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU – nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente ed imparziale – sia applicabile pure al perito (decisione TF 6B\_435/2019 del 27.5.2019 consid. 2.2.). La ricusazione del perito, non essendo questi un giudice, si esamina nondimeno alla luce dell'art. 29 cpv. 1 Cost. (decisione TF 6B\_511/2018 del 25.7.2018 consid. 4.1.), il cui contenuto e la cui portata sono comunque identici a quelli dell'art. 30 cpv. 1 Cost. (decisione TF 6B\_511/2018 del 25.7.2018 consid. 4.1.). Il perito deve essere indipendente ed imparziale in ragione del suo ruolo, ossia di colui che mette a disposizione del giudice specifiche sue conoscenze, sulle quali questi – che non ha le nozioni necessarie per constatare e valutare un fatto – deve potere fare affidamento (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 4; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 11). La garanzia del diritto ad un perito imparziale e non prevenuto vieta l'influsso di circostanze estranee alla causa che potrebbero influenzare il giudizio a favore oppure a pregiudizio di una parte al procedimento (decisione TF 1B\_326/2016 del 29.9.2016 consid. 4.1.). Per il perito, per il rinvio giusta l'art. 183 cpv. 3 CPP, valgono i motivi di ricusazione dell'art. 56 CPP (decisione TF 6B\_884/2021 del 10.1.2022 consid. 2.5.2.2.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 21; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 9). La persona del perito è da reputare prevenuta, conformemente alla giurisprudenza, quando sussistono – dal punto di vista oggettivo ( decisione TF 6B\_884/2021 del 10.1.2022 consid. 2.5.2.2.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 21) – circostanze concrete idonee a destare diffidenza nella sua imparzialità (decisione TF 6B\_884/2021 del 10.1.2022 consid. 2.5.2.2.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 22; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56-60 CPP n. 8; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9). Le circostanze possono manifestarsi in un comportamento del perito o in situazioni di natura funzionale o organizzativa ( decisione TF 6B\_884/2021 del 10.1.2022 consid. 2.5.2.2.). E' sufficiente l'apparenza di parzialità; non è necessario, per ammettere la ricusazione, che il perito sia effettivamente prevenuto (decisione TF 6B\_884/2021 del 10.1.2022 consid. 2.5.2.2.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 22; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 12; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 7): bastano circostanze oggettive atte a suscitare l'apparenza di prevenzione ( decisione TF 6B\_884/2021 del 10.1.2022 consid. 2.5.2.2.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 22; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56-60 CPP n. 7). E' irrilevante l'impressione soggettiva delle parti (decisione TF 1B\_516/2019 del 4.2.2020 consid. 2.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56-60 CPP n. 10) oppure, ancora, la valutazione del perito medesimo (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 22).

### **E. 4**

. 4.1. Con decreto 30.11.2021, motivato con separata pronuncia 30.11.2021, il pubblico ministero, ritenuto che sulla base degli atti istruttori esperiti reputava necessaria

l'esecuzione di una perizia concernente il fallimento della \_\_\_\_\_, ha designato \_\_\_\_\_ nella veste di perito nel procedimento penale.

#### **E. 4.2**

I reclamanti contestano anzitutto la nomina a perito di \_\_\_\_\_, il cui curriculum vitae sarebbe loro ignoto e la cui precedente veste quale vicedirettrice/direttrice sostituta della \_\_\_\_\_, i cui dirigenti sarebbero stati rinviati a giudizio per reati fallimentari, la renderebbe non idonea al ruolo.

#### **E. 4.3.1**

Al momento della comunicazione alle parti della sua intenzione di nominare \_\_\_\_\_ quale perito (AI 171), il magistrato inquirente ha indicato che ella lavorava per la \_\_\_\_\_, che era un perito revisore iscritto all'albo ASR e che aveva già esperienza nelle perizie giudiziarie commissionate dalla Pretura di \_\_\_\_\_. Alla richiesta dei reclamanti, in sede di osservazioni giusta l'art. 184 cpv. 3 CPP, di trasmettere loro il curriculum vitae del perito designando, il procuratore pubblico non ha dato seguito. Il 30.11.2021 il pubblico ministero ha nominato \_\_\_\_\_ quale perito limitandosi a menzionare che ella lavorava per la \_\_\_\_\_ e che era un perito revisore iscritto all'albo ASR. Nel separato decreto del medesimo giorno il procuratore pubblico ha invero evidenziato – con riferimento alla censura inerente alla mancata trasmissione del curriculum vitae del perito – che esso era disponibile (in forma riassuntiva) sul sito internet della \_\_\_\_\_; il tema poteva inoltre essere subito evaso con la trasmissione del curriculum vitae, richiesto al perito. Per quanto noto a questa Corte, il citato curriculum vitae non è però stato acquisito e quindi non è stato inviato ai reclamanti. In merito al fatto che il curriculum vitae sarebbe stato disponibile sul sito della \_\_\_\_\_, si osserva che esso riporta solo – come evidenziato da RE 1 (reclamo 10/13.12.2021, p. 4, inc. 60.2021.376) – che “ Il titolare \_\_\_\_\_ è membro Expert Suisse e socia dell'OCCT (Ordine dei Commercialisti del Canton Ticino) ”. Informazioni, queste, manifestamente insufficienti per poter comprendere segnatamente quali studi ella ha fatto, quali specifiche competenze professionali possiede e quali lavori/funzioni ha svolto precedentemente alla \_\_\_\_\_.

#### **E. 4.3.2**

Quest'ultimo tema è particolarmente rilevante nel caso concreto. Gli imputati, già in sede di osservazioni ex art. 184 cpv. 3 CPP, avevano evidenziato infatti che dal registro di commercio si evinceva che \_\_\_\_\_ era stata vicedirettrice (giugno 2009-gennaio 2012) e direttrice sostituta (gennaio-dicembre 2012) della \_\_\_\_\_, società allora attiva nel campo delle energie alternative, fallita il 25.8.2016. Essi avevano inoltre rilevato che, come risultava da articoli di giornale pubblicati in internet, a carico di dirigenti della citata società era stato promosso un procedimento per reati fallimentari, sfociato nel rinvio a giudizio. Il procuratore pubblico ha preso posizione in merito nel decreto 30.11.2021. Ha indicato che dal registro di commercio emergeva effettivamente che il perito aveva lavorato per la \_\_\_\_\_, assumendo la carica di vicedirettore. La questione appariva nondimeno irrilevante già soltanto perché il fatto di aver lavorato in passato per un grande gruppo industriale ticinese coinvolto (suo malgrado) in un procedimento penale non era assolutamente un motivo di ricusazione del perito. Altrimenti, a seguire la tesi delle difese degli imputati, pochi avrebbero potuto ricoprire la carica di periti giudiziari (si pensasse, ad esempio, a grandi società di revisione o a grandi fiduciarie). In ogni caso l'inchiesta penale che riguardava detta società era da tempo conclusa; il caso era pendente davanti al

Tribunale penale cantonale. I fatti ritenuti nell'atto di accusa erano temporalmente successivi (di parecchi anni) a quando il perito lavorava in quella società; l'atto di accusa non riguardava il fallimento della \_\_\_\_\_. La critica sulla scelta del perito era irrilevante. Il fatto che l'istruzione del procedimento inerente alla \_\_\_\_\_ sia conclusa non implica, evidentemente, che il procedimento sia terminato: esso, per dire del procuratore pubblico medesimo, è invero pendente davanti al Tribunale penale cantonale, che deve ancora emanare il suo giudizio. Di questo procedimento penale non si hanno informazioni certe. Un articolo pubblicato sul Corriere del Ticino (doc. 6, allegato al reclamo 13/14.12.2021, inc. 60.2021.378) riporta che " Si profila il processo di fronte ad una Corte delle Assise criminali per cinque ex dirigenti dell' \_\_\_\_\_, la società con sede a \_\_\_\_\_ attiva nel campo delle energie rinnovabili fallita alla fine di agosto del 2016 lasciando dietro di sé una voragine milionaria. Il procuratore pubblico Daniele Galliano, che ha ereditato l'incarto da Fiorenza Bergomi (...), ha infatti chiuso nelle scorse settimane l'inchiesta rinviandoli a giudizio. I reati ipotizzati nei loro confronti, a vario titolo e a seconda dei ruoli svolti, sono di amministrazione infedele aggravata, diminuzione dell'attivo a danno dei creditori, favori concessi a un creditore e cattiva gestione ." Anche gli imputati nel procedimento inerente alla \_\_\_\_\_, pure fallita, devono quindi rispondere, analogamente agli imputati di cui all'inc. MP 2013.2620 in re \_\_\_\_\_, dei reati di amministrazione infedele aggravata, diminuzione dell'attivo in danno dei creditori e cattiva gestione. Entrambi i citati procedimenti concernono dunque il possibile comportamento di rilevanza penale degli organi delle società, fallite. Ora, \_\_\_\_\_, come si evince dall'estratto del registro di commercio inerente alla \_\_\_\_\_ (doc. D, allegato al gravame 10/13.12.2021, inc. 60.2021.376), è stata vicedirettrice (giugno 2009-gennaio 2012) e direttrice sostituta (gennaio-dicembre 2012) della società. Si tratta indubbiamente di ruoli dirigenziali, in cui – per definizione – ella ha amministrato la società. Non era una semplice impiegata, senza responsabilità. Il fatto che la \_\_\_\_\_ sia fallita soltanto nell'agosto 2016, ovvero alcuni anni dopo che \_\_\_\_\_ ha lasciato la società, non esclude evidentemente che – nell'ambito del procedimento penale per reati di amministrazione infedele aggravata, diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, favori concessi ad un creditore e cattiva gestione – si sia esaminato lo stato della società ben prima del fallimento e quindi anche la sua condotta nelle vesti di vicedirettrice/direttrice. E' invero più che verosimile, in tali casi, ricercare eventuali comportamenti di rilevanza penale anche diversi anni prima dell'intervenuto fallimento, le cui cause potrebbero venire da lontano. Come del resto si ipotizza nell'inc. MP 2013.2620: i quesiti a cui \_\_\_\_\_ dovrebbe rispondere fanno riferimento pure a fatti inerenti al 2009, ben prima – dunque – del fallimento della \_\_\_\_\_ del luglio 2012. In ragione dei reati ipotizzati nel procedimento in re \_\_\_\_\_, analoghi a quelli in re \_\_\_\_\_, è ragionevole ritenere che si pongano anche in quel procedimento le stesse questioni che si pongono nell'inc. MP 2013.2620, ossia per esempio se, alla luce delle prospettive aziendali e di mercato, il consiglio di amministrazione della \_\_\_\_\_ ha messo in atto sufficienti misure di risanamento. \_\_\_\_\_ – già dirigente della \_\_\_\_\_, società attiva nel medesimo campo di attività della \_\_\_\_\_ (energie alternative), fallita, i cui dirigenti sono indagati per ipotesi accusatorie del tutto simili a quelle a carico dei qui reclamanti – dovrebbe perciò quale perito rispondere a quesiti che si presentano anche nel procedimento promosso in seguito al fallimento della società di cui pochi anni prima è stata dirigente.

#### **E. 4.3.3**

E' manifesto, in queste circostanze, anche in assenza del curriculum vitae di \_\_\_\_\_ e di informazioni più precise sul di lei ruolo nel procedimento in re \_\_\_\_\_ (segnatamente a sapere se è stata indagata rispettivamente sentita quale persona informata sui fatti o in altra veste), che \_\_\_\_\_ non possa essere considerata idonea a ricoprire la carica di perito, che come anticipato deve garantire indipendenza ed imparzialità. Il suo coinvolgimento, quale dirigente della \_\_\_\_\_ in epoca verosimilmente oggetto di indagine da parte del procuratore pubblico, in un procedimento in cui ex dirigenti sono stati rinviati a giudizio è infatti sufficiente per fondare parvenza di sua parzialità. Ciò che basta per ritenerla non adeguata. La perizia nel contesto in questione, prettamente tecnico, ha peraltro nei risultati, stante la complessità della materia, rilevante importanza per il procedimento. L'autorità penale, non avendo le conoscenze e le capacità speciali per valutare gli aspetti tecnici del caso, deve in effetti fare affidamento proprio sulla perizia, quale strumento di accertamento dei fatti. Anche se essa non è vincolata alle conclusioni peritali, non può discostarsene senza una valida motivazione, sostituendosi al perito. Ne discende perciò che deve essere esclusa ogni apparenza di parzialità del perito.

## **E. 5**

. 5.1. Con decreto 30.11.2021 il procuratore pubblico ha inoltre indicato i quesiti a cui avrebbe dovuto rispondere il perito (consid. e).

### **E. 5.2.1**

RE 1 e PI 5, già revisori della \_\_\_\_\_, adducono che non comprenderebbero perché il procuratore pubblico non abbia riproposto nel decreto di nomina del perito 30.11.2021 i primi due quesiti da lui menzionati nello scritto 11.10.2021. Essi chiedono che detti quesiti vengano ripresi. Nei quesiti esposti nel decreto 30.11.2021 il magistrato inquirente non avrebbe altresì recepito la nozione di motivi " manifesti ", che sarebbe alla base di un'eventuale responsabilità penale del revisore. Per i reclamanti, la perizia giudiziaria dovrebbe essere calibrata in funzione in primis di accertamenti fattuali in merito alle scelte ed alle valutazioni del consiglio di amministrazione e soltanto sussidiariamente in quella eventuale, quanto recisamente contestata, del revisore. Quest'ultima posizione sarebbe necessariamente da valutarsi sotto la lente fattuale di motivi " manifesti ". Il pubblico ministero si sarebbe inoltre rifiutato di fare accertare, e se del caso calcolare, un eventuale pregiudizio economico per i creditori derivante, in nesso causale, dal mancato avviso.

### **E. 5.2.2**

I quesiti posti al perito devono essere formulati in maniera sufficientemente precisa giusta l'art. 184 cpv. 2 lit. c CPP per le concrete finalità della perizia, ovvero – nel caso in esame – quelle di ricostruire se il consiglio di amministrazione della \_\_\_\_\_ rispettivamente i revisori della società abbiano adempiuto i loro compiti di legge, ritenuto che spetterà poi al procuratore pubblico e al giudice di merito, qualora sarà promossa l'accusa a carico degli imputati, sussumere le risultanze peritali ai reati ipotizzati. Ciò premesso, leggendo i quesiti del decreto 30.11.2021 si evince che il magistrato inquirente pare avere sostanzialmente compreso in tre quesiti i cinque quesiti proposti l'11.10.2021 (AI 171). Il risultato è nondimeno poco chiaro. Avendo il consiglio di amministrazione della società ed i revisori compiti differenti, per miglior comprensione dei quesiti, e delle relative risposte, occorre formulare separatamente le domande inerenti al consiglio di amministrazione e ai revisori, per meglio distinguere i differenti ruoli. Per quanto concerne il fatto che il procuratore pubblico avrebbe dovuto aggiungere nei quesiti al vocabolo motivi la parola " manifesti " [“

(...), rispettivamente se l'Ufficio di revisione avrebbe potuto avere dei motivi manifesti per non ritenere adeguate suddette misure di risanamento; (...), se l'Ufficio di revisione avrebbe dovuto avere dei motivi manifesti per non ritenere attendibile (...)], si reputa corretta la formulazione del magistrato inquirente: manifesto, secondo la giurisprudenza citata dai reclamanti (reclamo 10/13.12.2021, p. 9, inc. CRP 60.2021.376), deve essere il sovraindebitamento, come ben emerge dall'art. 728c cpv. 3 CO. Infine, in merito alla censura secondo cui il procuratore pubblico si sarebbe rifiutato di fare accertare, e se del caso calcolare, un eventuale pregiudizio economico per i creditori derivante, in nesso causale, dal mancato avviso, si rileva che la questione a sapere se tale pregiudizio sia presupposto del reato ex art. 165 CP è discussa, come risulta da BSK Strafrecht II – N. HAGENSTEIN, 4. ed., art. 165 CP n. 67 (citato da RE 1 nel reclamo). In ogni caso, il quesito proposto – “ Qualora si fosse imposto un bilancio a valori di liquidazione, determini il perito il calcolo dell'aggravio dalla data di tale ipotetica liquidazione (...), tenendo in considerazione i crediti insinuati nella graduatoria fallimentare .” (reclamo 10/13.12.2021, p. 14, inc. CRP 60.2021.376) – si presenterà soltanto se si fosse imposto un bilancio a valori di liquidazione. La domanda è dunque oggi prematura. Essa potrà evidentemente essere riproposta nel seguito del procedimento penale. A tal proposito si deve aggiungere che gli imputati avranno il diritto di chiedere al pubblico ministero di far completare o di far migliorare la perizia ex art. 189 CPP. Di modo che eventuali carenze del referto potranno essere sanate in quella fase processuale. Più in generale, si ricorda che la perizia soggiace al libero apprezzamento del giudice in applicazione dell'art. 10 cpv. 2 CPP. Qualora la perizia sia, per ipotesi, inconcludente in considerazione di quesiti incompleti, essa non potrà del resto (o potrà soltanto parzialmente) essere utilizzata per il giudizio a carico degli imputati. Con documento, se del caso, dell'accusa, non degli imputati.

### **E. 5.3**

PI 3, in relazione ai quesiti, si limita ad indicare che il magistrato inquirente avrebbe soltanto parzialmente tenuto conto di quanto da lui suggerito con osservazioni. Ha aggiunto che, posto che il tema primario del gravame era un altro, riproponeva comunque, subordinatamente, le domande peritali già presentate. Si riservava naturalmente e ove utile di riproporle (e/o formularne altre) anche ai sensi e per effetto degli art. 188/189 CPP. Ora, ritenuto che, di per sé, il reclamante non censura i quesiti oggetto del decreto 30.11.2021, non si giustifica esaminare se i quesiti da lui proposti vadano integrati ai quesiti già posti. Come da lui ricordato, PI 3 potrà riproporli e/o completarli nel seguito del procedimento (ai sensi degli art. 188/189 CPP).

### **E. 6**

. 6.1. Il procuratore pubblico, sulla richiesta di PI 2 di estromettere dagli atti consultabili dal perito il rapporto di ricostruzione finanziaria della polizia giudiziaria (AI 84), ha esposto che la domanda era veramente al limite perché esso era un atto istruttorio che faceva parte degli atti ed era proprio il punto decisivo su cui il perito doveva confrontarsi. Non era possibile selezionare gli atti da trasmettere al perito: questi doveva avere una conoscenza totale dell'incarto. La questione era già stata risolta da questa Corte (decisione CRP 60.2019.172 del 30.7.2019 consid. 3.3.1.).

### **E. 6.2**

PI 2 adduce che i punti cardini di detto rapporto sarebbero stati tutti smentiti dagli imputati in sede di interrogatorio. In relazione all'art. 184 cpv. 4 CPP, osserva che la direzione della

procedura dovrebbe consegnare al perito solo gli elementi necessari per redigere il referto, non tutti gli atti istruttori. L'autorità dovrebbe selezionare gli atti istruttori che intende trasmettere al perito. Si giustificerebbe dunque l'estromissione dell'AI 84.

### **E. 6.3.1**

Giusta l'art. 184 cpv. 4 CPP, insieme al mandato, chi dirige il procedimento fornisce al perito gli atti e gli oggetti necessari alla perizia. Spetta dunque a chi dirige il procedimento informare il perito degli elementi che deve considerare affinché il suo lavoro sia utile per il procedimento (decisione TF 1B\_546/2020 del 10.12.2020 consid. 3.1.). Devono essere trasmessi al perito di principio soltanto gli atti necessari per rispondere alle domande peritali (ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 184 CPP n. 44). Chi dirige il procedimento deve perciò procedere ad una cernita degli atti pertinenti a tal fine (decisione TF 1B\_546/2020 del 10.12.2020 consid. 3.1.).

### **E. 6.3.2**

In concreto, il rapporto di ricostruzione finanziaria della polizia giudiziaria riporta, per definizione, una ricostruzione di parte, ovvero dell'autorità inquirente. Agli atti dell'incarto ci sono inoltre i verbali di interrogatorio degli imputati, che – sentiti sulle risultanze di detta ricostruzione – hanno contestato le conclusioni del rapporto. Per permettere al perito di avere una visione complessiva dei fatti si giustifica quindi che egli possa avere accesso, oltre che ai verbali, anche a detto rapporto, citato esplicitamente nei verbali. Non ci sono peraltro ragioni per ritenere che il perito non sarà in grado di comprendere che il menzionato rapporto rende, per l'appunto, la tesi dell'autorità inquirente, contestata dagli imputati. La censura di PI 2 è pertanto infondata.

### **E. 7**

. Il decreto 30.11.2021 inerente alla nomina di \_\_\_\_\_ quale perito nell'inc. MP 2013.2620 ed ai quesiti peritali è annullato. L'ulteriore decreto 30.11.2021 è annullato con l'eccezione della non estromissione dagli atti esaminabili dal perito del rapporto di ricostruzione finanziaria 19.8.2016 (AI 84), confermata. Gli atti del procedimento inc. MP 2013.2620 sono ritornati al magistrato inquirente per nuova designazione del perito, previa acquisizione all'incarto e trasmissione alle parti del suo curriculum vitae, e riformulazione dei quesiti (tenendo conto delle differenti competenze del consiglio di amministrazione e dei revisori).

### **E. 8**

Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF.

### **E. 9**

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali II  
presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.